Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

19 dicembre 2017 (consultazione)

Concessione per la SSR

Rapporto esplicativo

1. Introduzione

Il 17 giugno 2016 il Consiglio federale ha presentato alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) il proprio «Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici»¹, in cui giunge alla conclusione che il servizio pubblico della SSR e delle emittenti radiotelevisive private ha dato risultati positivi in quanto servizio alla società. La digitalizzazione pone il servizio pubblico di fronte a nuove sfide. Quest'ultimo deve adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e sociali risultanti dalla digitalizzazione. Il Consiglio federale intende pertanto presentare al Parlamento un disegno per una nuova legge federale sui media elettronici.

In una prima fase prevede già di tracciare più precisamente i contorni del mandato di servizio pubblico nella concessione SSR. Questa nuova concessione rappresenta un ulteriore sviluppo di quella del 28 novembre 2007 entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (in seguito concessione SSR 08). Riprende le conclusioni tratte dal Consiglio federale nel suo rapporto sul servizio pubblico, sottolineando, nell'ambito dei contenuti e della qualità, la differenziabilità delle offerte della SSR nei confronti dei fornitori commerciali. La nuova concessione entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 e rimarrà valida fino al 2022 o fino all'entrata in vigore della nuova legge sui media elettronici.

2. Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: In generale

Art. 1 Principio

Il capoverso 1 è ripreso senza modifiche dalla concessione SSR 08. La presente concessione mantiene la classificazione e ponderazione della concessione SSR 08. Pone i programmi radiotelevisivi al centro e iscrive l'offerta online della SSR nell' «ulteriore offerta editoriale della SSR», come sancita nell'articolo 25 capoverso 3 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV). Un'eventuale definizione dell'offerta SSR, indipendente dal vettore, sarà oggetto di una futura legge federale sui media elettronici.

Art. 2 Indipendenza e divieto di perseguire scopi lucrativi

¹ Cfr. https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari-del-consiglio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html

Il capoverso 1 è nuovo, rinvia però alla garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del programma, già sancite nell'articolo 93 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) e, a livello di legge, negli articoli 3a e 6 LRTV. Per soddisfare in modo adeguato il proprio mandato di servizio pubblico, la SSR deve poter lavorare liberamente nel rispetto dei principi di qualità editoriali senza subire influenze statali o private.

Al capoverso 2 viene aggiunto che uno scopo di lucro è inconciliabile con la funzione della SSR in quanto fornitore di servizi per la comunità (cfr. art. 23 LRTV). Il divieto di perseguire uno scopo lucrativo non impedisce tuttavia alla SSR di chiudere in attivo i conti annuali. Un'azienda di servizio pubblico come la SSR è votata al raggiungimento di utili per compensare le perdite registrate negli anni precedenti e costituire riserve in vista di perdite future o d'investimenti.

Art. 3 Principi relativi all'offerta editoriale

L'articolo 3 della presente concessione corrisponde nella sua funzione all'articolo 2 della concessione SSR 08: definisce la missione assegnata al servizio pubblico e descrive gli effetti che i servizi della SSR devono produrre. Nell'articolo 3 capoverso 2 la presente concessione menziona ora un catalogo di principi che descrivono il fondamento etico per l'intero lavoro editoriale della SSR.

Il capoverso 1 rispetta il previgente ordine delle priorità e menziona innanzitutto i programmi radiotelevisivi quali canali principali per le prestazioni del servizio pubblico della SSR. Considerata la crescente importanza rivestita dall'offerta online per l'adempimento del mandato di servizio pubblico, ora il capoverso 1 menziona espressamente questa categoria di servizi in quanto parte dell'offerta editoriale della SSR. Questi contributi online possono essere proposti sia sulla piattaforma Internet della SSR sia su piattaforme di terzi.

Il capoverso 2 ribadisce il valore eccezionale per il funzionamento della democrazia che l'offerta editoriale della SSR riveste per la comunità, come espresso nell'articolo 23 LRTV e sottolinea le elevate esigenze a cui deve rispondere. Deve contribuire affinché il pubblico possa evolvere autonomamente in un ambito sociale sempre più complesso e partecipare, ben informato, alla vita all'interno delle istituzioni statali. Pertanto nel prendere le proprie decisioni editoriali, la SSR considera soprattutto il "valore cittadino" (citizen value), ossia si rivolge al pubblico innanzitutto in quanto cittadini interessati al benessere comune, con l'intento di garantire a lungo termine un dialogo orientato all'interesse generale tra gruppi sociali sempre più frammentati. A tal fine sono necessarie anche offerte per un pubblico che cerca intrattenimento e vuole soddisfare i propri interessi e le proprie esigenze individuali.

Sullo sfondo dei valori fondamentali delle società democratiche, nei suoi programmi la SSR può prendere posizione e commentare eventi sociali e politici. In tale contesto la SSR si lascia guidare dai valori fondamentali che caratterizzano le nostre istituzioni, sanciti nella Costituzione e riconosciuti nei trattati internazionali. Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LRTV, il rispetto della dignità umana si iscrive tra le esigenze minime che tutte le emittenti concessionarie e notificate devono rispettare. Per la SSR questo dovere assume un altro significato: funge da linea di condotta per un servizio editoriale di qualità e responsabile.

In base al divieto di discriminazione secondo l'articolo 4 capoverso 1 LRTV, il *capoverso* 3 obbliga la SSR ad impegnarsi a rappresentare adeguatamente entrambi i sessi nelle sue offerte editoriali. Il resoconto giornalistico della SSR riflette sempre la rappresentanza effettiva dei sessi nel relativo ambito sociale; in una trasmissione è tuttavia legata alla disponibilità individuale a partecipare.

Le elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico conformemente all'articolo 3 della concessione esigono pertanto anche una rappresentazione dei sessi che rifletta la varietà delle realtà di vita. L'obbligo sancito nel capoverso 3 contribuisce alla sensibilizzazione in materia all'interno della SSR.

Il capoverso 4 riprende il contenuto dell'articolo 2 capoverso 2 della concessione SSR 08. La promozione dell'integrazione degli stranieri in Svizzera viene rivalorizzata ora nel capoverso 3 («compiti trasversali») con una disposizione particolare (cfr. art. 12 della presente concessione). L'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c e l'articolo 28 LRTV è trattata separatamente (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. f e cpv. 4 della presente concessione).

Il capoverso 5 è strettamente legato all'articolo 2 capoverso 3 e all'articolo 3 capoverso 2 della concessione SSR 08. Si rinuncia a precisare che occorre tener conto dei diversi interessi ed esigenze del pubblico «nei limiti del quadro programmatico e finanziario predefinito», come era stato enunciato nell'articolo 2 capoverso 3 della concessione SSR 08: in tale ambito si tratta di un punto ovvio. L'adempimento del mandato di prestazioni da parte della SSR presuppone che le diverse offerte editoriali raggiungano i relativi gruppi di destinatari, riscuotano successo e godano di una buona reputazione. In tal senso la portata dell'offerta gioca un ruolo importante in quanto elemento di successo determinante all'interno del gruppo di destinatari a cui si mira.

La portata in quanto fattore quantitativo non è però sufficiente per valutare l'effetto desiderato dell'offerta: occorre misurare il grado di soddisfazione dell'offerta in questione presso il gruppo mirato di destinatari. In tal senso la rappresentanza adeguata e la rispettosa presentazione dei diversi gruppi di destinatari in tutta la loro complessità è un elemento essenziale per la qualità che si esige dall'offerta editoriale della SSR. La reputazione delle offerte è commisurata anche all'eco suscitata nei media o ai premi vinti nei concorsi. Di conseguenza la SSR effettua la sua selezione di programmi soprattutto in base ai criteri di qualità contenuti nella tabella «Aspetti legati alla qualità e al successo» dell'allegato.

Il capoverso 6 lega le riflessioni espresse all'articolo 2 capoverso 1, seconda metà del periodo, della concessione SSR 08 con l'obbligo di considerare adeguatamente il romancio nell'intera offerta editoriale. Le offerte radiotelevisive delle emittenti per la regione linguistica romancia sono elencate all'articolo 14 capoverso 1 lettera c e all'articolo 5 capoverso 1 della presente concessione.

Art. 4 Esigenze imposte alla qualità dell'offerta e garanzia della qualità

Rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità conformemente al capoverso 1 sono da intendere in quanto esigenze di qualità che a loro volta includono diversi aspetti qualitativi (v. tabella «Aspetti legati alla qualità e al successo» nell'allegato). Questi aspetti qualitativi sono attuati su diversi piani. Mentre alcuni sono realizzati in ogni singolo contributo (ad es. tutte le trasmissioni informative sono oggettive), altri devono esserlo a livello di settore (ad es. varietà tematica). I «settori» corrispondono alle categorie di programmi informazione, cultura, formazione, sport e intrattenimento (v. tabella nell'allegato).

Gli aspetti qualitativi devono essere tassativamente distinti dalle dimensioni e dai criteri di successo (v. tabelle «Aspetti legati alla qualità e al successo» nell'allegato). Il successo delle offerte deve risultare dalla qualità.

I criteri di qualità e di successo si basano su definizioni scientifiche generalmente riconosciute.

Secondo il *capoverso 3 e 4* la SSR sottopone i propri programmi a controlli di qualità interni ed esterni e ne pubblica i risultati. Questi controlli vertono sui processi di lavoro per la produzione dei contenuti editoriali, compresi gli eventuali algoritmi utilizzati, per quanto sia possibile per la SSR. Ciò contribuisce affinché i programmi soddisfino le elevate esigenze di qualità.

Art. 5 Dialogo con il pubblico

L'articolo 5 obbliga la SSR a migliorare il dialogo con il pubblico. Il dibattito politico e le abitudini di fruizione del pubblico più giovane mostrano che in futuro saranno necessari maggiori sforzi per poter ottenere e mantenere un ampio consenso e una legittimazione del servizio pubblico presso la popolazione. In tale contesto, la discussione sulle esigenze e sulle prestazioni del servizio pubblico dovrà essere condotta su più ampia scala.

Il capoverso 1 obbliga la SSR a informare regolarmente il pubblico sulla propria strategia aziendale e in materia di offerta e a sforzarsi di stabilire un dialogo istituzionalizzato a tal riguardo. Questo scambio con il pubblico mira a permettere una riflessione continua sulle prestazioni del servizio pubblico e sul valore aggiunto delle offerte della SSR per la società.

Secondo il *capoverso* 2, la SSR esamina regolarmente l'attuazione della propria strategia aziendale e relativa all'offerta e, in un secondo tempo, fa esaminare questi risultati da organi di valutazione esterni qualificati. Per informare il pubblico e discutere con i rappresentanti degli interessi delle varie cerchie sociali, la SSR sceglie forme appropriate come ad esempio manifestazioni pubbliche o dibattiti trasmessi nelle proprie offerte. Le società regionali partecipano ampiamente al dialogo con l'opinione pubblica (cfr. art. 32 cpv. 2).

Secondo il *capoverso 3*, oltre a un dialogo regolare (cpv. 1 e 2), la SSR è tenuta a offrire anche un dialogo permanente, aperto gratuitamente a tutta la popolazione. Questa disposizione soddisfa pertanto la richiesta del postulato 13.3097 (Rickli Natalie; Programmi della SSR. Maggiori diritti di partecipazione per coloro che pagano il canone di ricezione).

Sezione 2: I singoli settori dell'offerta editoriale

Il mandato di programma sancito nella legge (art. 24 LRTV) viene ulteriormente concretizzato nella sezione 2.

Art. 6 Informazione

I *capoversi 1 e 2* corrispondono in larga misura alla descrizione del contenuto dell'offerta informativa nell'articolo 24 capoverso 4 lettera a LRTV.

L'articolo 3 capoverso 1 contiene le prescrizioni sulla qualità dell'offerta informativa. Queste esigenze di qualità impongono una responsabilità generale nei confronti della società, ragion per cui l'offerta informativa della SSR deve soddisfare severe condizioni qualitative ed etiche. Queste si ripercuotono soprattutto sull'utilizzo di algoritmi che possono fungere da strumenti ausiliari ma non possono sostituire né un giudizio professionale né la responsabilità giornalistica.

Secondo il *capoverso 1*, con l'insieme delle sue offerte informative la SSR garantisce un resoconto completo, diversificato e corretto. In questo modo contribuisce alla libera formazione delle opinioni del pubblico. È però libera di decidere se e come affrontare un tema concreto (art. 6 cpv. 2 LRTV), orientandosi soprattutto al criterio della rilevanza. La vigilanza sul rispetto delle esigenze contenutistiche in materia di programma continua ad essere esercitata dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR (art. 83 cpv. 1 lett. a LRTV).

Secondo il *capoverso 2* l'aspetto principale dell'informazione consiste nella presentazione e nella spiegazione degli avvenimenti sul piano internazionale, nazionale e a livello di regione linguistica. Oltre alle finestre regionali (radiogiornali regionali), la SSR riferisce su eventi locali e regionali se sono d'importanza sovraregionale.

Il capoverso 3 obbliga la SSR a presentare le proprie offerte informative in formati diversi, specificati nei capoversi 4 e 5. L'elenco dei formati non è esaustivo, nuovi formati possono continuamente essere sviluppati. La SSR ricorre alla forma e al vettore (canali di diffusione) adeguati per raggiungere con l'insieme delle proprie offerte informative gli svariati gruppi della popolazione nella Svizzera del 21° secolo (tra cui tutti i gruppi di età e tutte le generazioni, i sessi, i diversi livelli di formazione, gruppi religiosi ed etnici). Con «grado di tempestività» s'intende che la SSR definisce in modo adeguato il momento in cui mandare in onda l'informazione a seconda della forma, del vettore e del gruppo di destinatari.

Il capoverso 4 descrive i notiziari (ad es. Tagesschau, «19h30», Telegiornale, Telesguard) che possono esplicitamente contenere informazioni di attualità nell'ambito sportivo e a carattere di servizio come bollettini meteo o stradali.

I formati indicati al *capoverso 5* sono volti all'approfondimento, alla classificazione e all'analisi, contribuiscono alla formazione delle opinioni del pubblico, servono soprattutto a spiegare e a elucidare in modo sostanziale il contesto e permettono alla popolazione di capire la situazione, di prendere delle

decisioni con cognizione di causa e di partecipare attivamente al processo democratico. Le offerte informative hanno innanzitutto un carattere informativo e possono secondariamente contenere elementi d'intrattenimento, formativi e culturali. Rientrano nei formati secondo il capoverso 5 anche i servizi sportivi.

Il capoverso 6 si basa sulle aspettative nei confronti della SSR di continuare a garantire un costante e ampio ventaglio di prestazioni editoriali nell'ambito dell'informazione. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la SSR impieghi risorse pari alla metà dei proventi del canone per questo settore chiave. Quest'aspettativa si basa sugli attuali valori di riferimento relativi al finanziamento complessivo della SSR (stato 2016) secondo cui una gran parte, ossia tre quarti delle entrate complessive, proviene dai proventi del canone.

Art. 7 Cultura

L'articolo 7 capoverso 1 e 3 corrispondono al previgente diritto della concessione (art. 2 cpv. 4 lett. b e cpv. 6 lett. b, e ed f della concessione SSR 08). Pertanto la SSR non è tenuta a diffondere soltanto le opere culturali o a informare sull'arte ma piuttosto a produrre essa stessa cultura per le proprie offerte, a sostenere la creazione culturale indipendente con i propri mandati mettendole a disposizione delle piattaforme nelle proprie offerte. Al capoverso 3 rimane intatto il diritto di decisione della SSR riguardo a progetti concreti. Attraverso le offerte culturali la SSR deve contribuire a destare l'interesse del pubblico, a favorire la comprensione e a promuovere la cultura.

Il capoverso 2 chiarisce che il concetto di cultura va inteso in senso ampio.

Gli obblighi di collaborazione di cui al *capoverso 3* lettere a, b e d sono motivati ulteriormente negli articoli 26–29 della concessione. La lettera c parla di un'adeguata presa in considerazione della letteratura svizzera. Diversamente dalla musica e dal film, la letteratura non si manifesta principalmente attraverso i media elettronici; non si prevede pertanto di incaricare il Dipartimento di definire eventuali quote. Se dovesse risultare che in futuro la SSR non prende in dovuta considerazione le esigenze della letteratura, il Dipartimento chiederà al Consiglio federale di completare la concessione in tal senso.

Il capoverso 4 esige dalla SSR «mezzi finanziari appropriati» per la cultura. Nel suo «Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici» del 17 giugno 2016, il Consiglio federale ha dichiarato che si aspetta che in futuro la SSR utilizzi una quota analoga dei proventi del canone di ricezione per la cultura. Nei rapporti annuali del 2015 e del 2016, per il settore cultura, società, formazione ha dichiarato spese di 310 e 281 milioni di franchi, ossia del 25,9 e del 23 per cento dei proventi del canone. A questo ordine di grandezza devono orientarsi le future spese della SSR in questo settore.

Art. 8 Formazione

L'articolo 8 riprende il mandato di formazione del previgente articolo 2 capoverso 4 lettera c della concessione SSR 08. Questo mandato esige anche che la SSR proponga un'offerta che permetta al pubblico di capire le informazioni e i processi del proprio ambiente di vita, di analizzarli in modo critico e di formarsi un'opinione. Nel suo complesso l'offerta della SSR contribuisce all'acquisizione del sapere da parte del pubblico.

Nell'ambito della propria autonomia in materia di programma la SSR considera le esigenze degli istituti di formazione e può stringere delle cooperazioni in tal senso (come ad es. con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione).

Art. 9 Intrattenimento

Il capoverso 1 descrive le esigenze imposte all'offerta d'intrattenimento della SSR. L'intrattenimento è un settore importante del servizio pubblico nazionale. In questo ambito la SSR deve fungere da modello e soddisfare le esigenze in termini di differenziabilità e inconfondibilità. Il capoverso 1 tratta innazitutto le «elevate esigenze etiche» alle quali l'offerta deve rispondere, ossia principi come la correttezza e il rispetto, da applicare soprattutto nei rapporti con i protagonisti.

Il capoverso 2 menziona diversi aspetti dell'inconfondibilità che risulta dall'insieme dell'offerta d'intrattenimento. L'offerta si compone di una varietà di diversi generi, formati e contenuti che devono tener conto delle diverse esigenze del pubblico. Per quanto concerne la «qualità» va considerato l'articolo 4 capoverso 1. L'innovazione e la disponibilità al rischio sul piano creativo è parte integrante della gestione dell'innovazione prescritta all'articolo 11. Insieme al numero di propri formati e produzioni, questi aspetti riprendono inoltre il previgente articolo 2 capoverso 6 lettera a della concessione SSR 08, che in quanto parametro qualitativo mirava a impedire che i programmi del servizio pubblico fossero connotati soprattutto da trasmissioni e formati di programma acquistati. Continuano pertanto ad essere richieste produzioni proprie innovative volte a promuovere l'identità («swissness»).

Il capoverso 3 motiva la varietà richiesta per l'ambito dell'intrattenimento.

Il capoverso 4 obbliga la SSR a cercare la cooperazione con fornitori privati e a permettere a questi ultimi, tramite l'acquisto comune, di accedere a un'offerta interessante. Poiché i diritti per i contenuti fiction, ossia film e serie, spesso sono legati a un determinato indice d'ascolto o vengono rilasciati solo a (gruppi di) emittenti con una certa portata, i fornitori privati svizzeri possono essere svantaggiati a causa delle dimensioni ridotte del mercato.

Art. 10 Sport

Lo sport è un elemento importante dell'informazione e dell'intrattenimento quotidiano e ha un forte carattere identitario e integrativo. Ora l'*articolo 10* menziona quindi lo sport come settore indipendente dell'offerta editoriale della SSR.

Il capoverso 1 descrive il contenuto della cronaca sportiva della SSR. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che un'offerta variegata di trasmissioni sportive e la diffusione di eventi sportivi in diretta sono particolarmente apprezzati dal pubblico. Pertanto oltre agli eventi sportivi indicati nell'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (ossia: i Giochi olimpici invernali ed estivi, la Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri e diverse grandi manifestazioni nelle discipline sportive calcio, hockey su ghiaccio, atletica leggera, tennis, sci alpino e ciclismo), la SSR propone anche una cronaca sportiva variata e la mantiene nel limite delle possibilità finanziarie.

Il capoverso 2 obbliga la SSR a informare non solo sugli eventi sportivi di cui al capoverso 1 ma anche su sport secondari e di massa. Infatti oltre ai grandi avvenimenti sportivi anche una cronaca variata su sport secondari e di massa promuove l'integrazione. In questo ambito si intendono eventi sportivi come ad esempio la maratona di sci dell'Engadina o la Schweizer Frauenlauf ma anche nuove discipline sportive.

Il capoverso 3 tiene conto del fatto che, a causa degli elevati costi per i diritti di diffusione e produzione, le altre emittenti svizzere hanno un accesso limitato alla cronaca sportiva. Considerate le risorse finanziarie limitate, la SSR è obbligata a stringere collaborazioni con altre emittenti per permettere loro l'accesso alla cronaca sportiva e promuoverne la varietà.

Sezione 3: Compiti trasversali

Art. 11 Innovazione

Già nell'articolo 9 capoverso 2 della presente concessione la SSR è obbligata ad essere più innovativa e ad assumere più rischi sul piano creativo rispetto ai fornitori commerciali. Quest'obbligo si giustifica con il fatto che, a differenza delle emittenti commerciali, la SSR, grazie al finanziamento garantito soprattutto tramite i proventi del canone, sottostà a una pressione economica e a un'imposizione di quote nettamente inferiori. Pertanto ci si aspetta che nella scelta delle forme e prospettive di presentazione, la SSR imbocchi costantemente nuove vie e offra un margine di manovra creativo anche a quanto è meno conosciuto. La SSR dovrà sfruttare le nuove possibilità di comunicazione come ad esempio le piattaforme (social media) e approfittare in modo creativo delle opportunità specifiche offerte concretamente dai diversi social media (ad es. Facebook e Twitter). Conformemente al capoverso 1 l'innovazione e la maggiore disponibilità al rischio sul piano creativo non si limitano all'offerta di intrattenimento della SSR ma si estendono all'intera offerta editoriale. La SSR si sforza a sfruttare al massimo il potenziale creativo delle nuove tecnologie, non da ultimo per conquistare l'interesse del pubblico più giovane.

Con l'introduzione di una gestione dell'innovazione, il capoverso 2 pone delle basi organizzative durature per l'impegno continuo della SSR in materia di innovazione. Non s'intende sancire soltanto l'innovazione quale compito trasversale ma anche promuovere la coordinazione interna delle diverse iniziative e facilitare la documentazione dei relativi progetti sul piano dell'innovazione. Ciò serve a stabilire una buona prassi. La SSR ha l'obbligo di informare regolarmente l'opinione pubblica in merito alla propria politica di innovazione.

Art. 12 Considerazione delle altre regioni linguistiche

Il plurilinguismo e la diversità culturale costituiscono un elemento centrale dell'identità svizzera. La promozione dello scambio tra regioni linguistiche è pertanto un compito chiave tradizionale ed essenziale della SSR. Con i suoi programmi, la SSR contribuisce notevolmente a rafforzare la comprensione tra le regioni linguistiche.

Il capoverso 1 precisa che lo scambio tra regioni linguistiche deve tradursi in particolare in offerte che riscuotono molto successo presso il pubblico e nei resoconti quotidiani di attualità affinché la SSR possa assumere in modo ottimale la sua funzione a sostegno dell'integrazione e dell'identità. La SSR adotta le misure organizzative necessarie in tal senso.

Il capoverso 2 impone alla SSR l'obbligo di fornire un resoconto. Questo elemento chiave del mandato di prestazioni della SSR permette di sensibilizzare continuamente l'opinione pubblica su tale scambio. Il resoconto deve considerare aspetti qualitativi e anche quantitativi.

Art. 13-15: In generale

L'obbligo di pluralità per i programmi della SSR implica tra l'altro che i programmi della SSR nel loro complesso contribuiscono a rendere visibili tutti i gruppi sociali e rispecchiano la realtà di vita di tutti i gruppi della popolazione (cfr. tabella «Aspetti legati alla qualità e al successo»). Gli *articoli 13–15* contengono prescrizioni specifiche per determinati gruppi della popolazione.

Art. 13 Offerte per i giovani

Il concetto di «giovani gruppi di destinatari» comprende i bambini, i giovani e i giovani adulti fino al 35° anno di età. Siccome soprattutto il pubblico giovane tende a rivolgersi maggiormente alle offerte in Internet a scapito dei media classici, per il servizio pubblico è un'ardua impresa raggiungere tutta la popolazione e continuare a garantire la funzione d'integrazione e di promozione dell'identità. Pertanto la SSR è tenuta a offrire ai giovani gruppi di destinatari un orientamento indipendente e in base all'età. Contribuisce alla loro partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale.

Art. 14 Persone con retroterra migratorio

A fronte del numero crescente di persone con retroterra migratorio che vivono in Svizzera, la SSR ha l'obbligo di considerarle nella propria offerta e di trasmettere contenuti a sostegno dell'integrazione favorendo la comprensione reciproca. In questo modo rispecchia anche le realtà di vita dei diversi gruppi della popolazione e migliora la loro visibilità nella propria offerta.

Art. 15 Persone affette da disabilità sensoriali

La disposizione all'articolo 15 serve a rendere visibile nella concessione gli sforzi richiesti alla SSR a favore delle persone affette da disabilità sensoriali. Il volume delle prestazioni richieste è disciplinato in modo esaustivo nella LRTV (art. 7 cpv. 3) e nell'ORTV (art. 7). Le modalità di collaborazione con le associazioni di disabili sono definite in un accordo concluso tra la SSR e le associazioni di disabili interessate.

Sezione 4: Programmi e ulteriore offerta editoriale

Art. 16 Programmi radiofonici

Il *capoverso 1* descrive i singoli programmi radiofonici e illustra l'odierna offerta radiofonica della SSR. Ora la concessione descrive anche il contenuto di ogni programma.

La lettera a obbliga la SSR a soddisfare le parti essenziali del mandato di programma nei settori informazione, formazione, cultura, sport e intrattenimento nel complesso dei tre primi programmi. Inoltre la lettera a ribadisce la possibilità, sancita nell'articolo 26 capoverso 2 LRTV, di diffondere con l'autorizzazione del DATEC trasmissioni informative regionali.

La SSR diffonde entrambi i suoi programmi Radio SRF Musikwelle e Option Musique conformemente alla lettera b. Questi programmi contribuiscono notevolmente alla promozione culturale, in particolare tenendo conto della cultura (musicale) della regione linguistica e tramite contributi editoriali sulla realtà di vita dei gruppi di destinatari. «Popolare» è da intendere in quanto musica d'intrattenimento popolare come ad esempio la musica folcloristica, canzoni popolari, blues e country music. Questi programmi contengono almeno le informazioni di attualità che sono riprese da altri programmi conformemente al capoverso 1. Inoltre i programmi possono includere anche formati informativi di produzione propria.

Le lettere c, d ed e formano le basi per Radio Rumantsch, Radio SRF Virus e Radio SRF 4 News.

I programmi musicali secondo la lettera f presentano una parte significativa di musica svizzera e contribuiscono sensibilmente alla sua promozione. La concessione SSR 08 prevedeva una percentuale di musica svizzera di circa un terzo. Il 6 ottobre 2017 la SSR ha assunto l'impegno volontario di aumentare questa percentuale almeno al 50 per cento.

Il capoverso 2 sancisce il principio della differenziabilità dei programmi radiofonici. Le esigenze in materia di qualità della moderazione si evincono dall'articolo 3 e includono in particolare la riflessione giornalistica, l'affidabile e competente presentazione dei contenuti e un'attitudine rispettosa nei confronti degli ospiti e del pubblico. Per quanto concerne la musica, la differenziabilità risulta nella spiccata varietà dei brani musicali e nella particolare considerazione di interpreti svizzeri. In tal senso il capoverso 2 ribadisce il dovere di promuovere la musica, sancito nell'articolo 26 della concessione e attuato oggi dalla SSR tramite la «Carta della musica svizzera».

Art. 17 Programmi televisivi

Il capoverso 1 costituisce innanzitutto la base per entrambi i due primi programmi di ogni regione linguistica. Nella Svizzera italiana, regione relativamente piccola, per la SSR è sempre più difficile offrire due programmi televisivi e allo stesso tempo produrre un'offerta non lineare che risponda alla rapida evoluzione delle abitudini di fruizione. Pertanto i capoversi 1 e 2 costituiscono una base per la prevista sostituzione della RSI La 2 con un'offerta multimediale. Assieme al primo programma televisivo, quest'ultima garantirà che l'intera offerta per la regione linguistica italiana equivalga alle offerte per le

altre regioni linguistiche (v. anche art. 18 cpv. 3 della concessione). La soppressione della RSI La 2 libererà fondi per produzioni proprie supplementari che nel quadro dell'offerta multimediale saranno accessibili a tutti i diversi gruppi di pubblico di lingua italiana su tutte le piattaforme disponibili. La messa a disposizione di un'offerta multimediale comprende, oltre alle produzioni proprie, anche la possibilità per il pubblico della regione linguistica italiana, di ottenere una buona ricezione tramite la banda larga e l'HbbTV. Per permettere la transizione è dunque necessario un esercizio parallelo temporaneo.

Il capoverso 3 costituisce la base per SRF info. Le «trasmissioni e i contributi informativi» comprendono tutti i contenuti volti ad adempiere il mandato d'informazione conformemente all'articolo 4. Contrariamente alla diffusione via Internet secondo l'articolo 22 lettera b, la prima diffusione su SRF info è lecita soltanto se si tratta di avvenimenti d'importanza nazionale. Rientrano ad esempio tra questi eventi il forum economico mondiale a Davos, i dibattiti parlamentari a Palazzo federale o importanti manifestazioni sportive.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura al previgente articolo 5 capoverso 3 della concessione SSR 08; viene unicamente aggiunta la possibilità di diffondere via Internet anche nella Svizzera romancia un programma con informazioni costantemente aggiornate e relative indicazioni. La diffusione avviene nel quadro di un semplice streaming via Internet. Questi programmi possono essere generati praticamente senza alcuno sforzo a partire dalla piattaforma di produzione esistente per l'offerta informativa della relativa regione linguistica e completati con indicazioni sul programma. Di conseguenza, la maggior parte del materiale utilizzato è già esistente, per cui questi programmi Internet non assumono alcun nuovo significato editoriale. In questi programmi sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione.

Il capoverso 5 autorizza la SSR a diffondere, nell'ambito delle relative prescrizioni dell'ORTV attualmente oggetto di consultazione (v. anche art. 38^{bis} più sotto), pubblicità mirata a gruppi specifici nei suoi programmi, segnatamente in osservanza del divieto di pubblicità regionale. Nell'articolo 17 capoverso 5, prima di diffondere la pubblicità mirata a gruppi specifici la SSR ha l'obbligo d'informare l'UFCOM sul numero dei gruppi di destinatari a cui si rivolge e sulla composizione e sul trasporto dei segnali ai destinatari. Inoltre devono essere comunicati i relativi cambiamenti di prassi. Vale a dire che l'UFCOM deve essere previamente avvertito delle modifiche relative al numero di gruppi di destinatari o alla concezione tecnica.

Art. 18 Ulteriore offerta editoriale

Il capoverso 1 definisce l'«ulteriore offerta editoriale» che, insieme ai programmi di cui agli *articoli 16 e 17*, rappresenta l'intera offerta editoriale finanziata dal canone. Essa comprende, come finora, le offerte online, il teletext, un'offerta multimediale per la regione di lingua italiana, le informazioni associate ai programmi, l'offerta editoriale per l'estero e il materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni.

Alla lettera c viene introdotto il servizio Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV), che la SSR offre dal 2013 nel quadro di un'autorizzazione secondo l'articolo 6 della concessione SSR 08. HbbTV è il successore dell'oramai obsoleto teletext. In materia di pubblicità e sponsorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ORTV. Fintanto che il classico servizio di teletext viene diffuso in modo invariato nell'offerta HbbTV, possono essere riprese anche la pubblicità e la sponsorizzazione in essa contenute.

Le *lettere a–g del capoverso 2* corrispondono al previgente articolo 13 capoverso 1–7 della concessione SSR 08. Sono considerati «materiali di accompagnamento» ad esempio gli opuscoli informativi.

Secondo il *capoverso 3* l'offerta multimediale è composta principalmente da offerte audiovisive originali di cui all'articolo 17 capoverso 2. Il quadro per questa offerta è dato dal capoverso 2, le cui disposizioni si applicano per analogia.

Il capoverso 4 corrisponde al diritto previgente della concessione.

Il capoverso 5 chiede che il pubblico possa riconoscere in quanto tali i contenuti di responsabilità della SSR, in particolare anche le offerte online della SSR proposte su piattaforme di terzi. Il contrassegno dei portali della SSR deve essere orientato all'obiettivo, e adeguato alle piattaforme e ai gruppi di destinatari.

Art. 19 Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

La disposizione corrisponde al diritto previgente della concessione (cfr. art. 6 concessione SSR 08).

Sezione 5: Diffusione

Art. 20 Diffusione via etere

La diffusione via etere dei programmi della SSR avviene in base alle concessioni di radiocomunicazione dell'UFCOM per i vettori OUC, DAB+ e DVB-T (cfr. cpv. 5). Si fonda sulle disposizioni della legge del 30 aprile 2007 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) e dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1).

La regolamentazione della diffusione via etere corrisponde alla diffusione dei programmi nel 2017. In quanto primi programmi ai sensi dell'*articolo 20 capoverso 1 lettera a* sono considerati i programmi radiofonici di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a numero 1.

Il capoverso 4 consente alla SSR, ad esempio, la migrazione dalle OUC al DAB+, conformemente al Rapporto finale del Gruppo di lavoro Migrazione digitale del 1° dicembre 2014 e in base agli adeguamenti delle attuali concessioni di radiocomunicazione. L'UFCOM può ad esempio consentire alla SSR di disattivare singoli trasmettitori OUC o intere serie, se i programmi interessati possono essere captati via DAB+ con una qualità sufficiente. Le esigenze qualitative per la diffusione dei programmi sono disciplinate nell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione, RS784.401.11).

In linea di massima i dettagli tecnici della diffusione via etere sono disciplinati nelle concessioni di radiocomunicazione. Queste si attengono alle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) e dell'ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1). Secondo l'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112), di regola l'UFCOM è l'autorità concedente; lo è sempre per le concessioni di radiocomunicazione della SSR.

Art. 21 Diffusione su linea

L'articolo 30 capoverso 2 LRTV obbliga il Consiglio federale a determinare, per ogni programma la zona di copertura e le modalità di diffusione.

L'articolo 21 concretizza il diritto di accesso per i programmi radiofonici e televisivi della SSR ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a LRTV.

Secondo questa disposizione di legge nella loro zona di copertura gli operatori di rete hanno l'obbligo di diffondere «i programmi della SSR conformemente alla sua concessione». La disposizione corrisponde al diritto previgente.

Art. 22 Diffusione tramite internet

L'articolo 22 attribuisce delle competenze ma non sancisce un obbligo a livello di concessione. Questa disposizione sottolinea che la SSR deve continuare a fornire il suo mandato di prestazioni principalmente tramite i propri vettori di radiodiffusione. Nella misura in cui è tecnicamente possibile e ragionevole sotto l'aspetto dei costi, la SSR può diffondere anche in Internet (streaming) tutti i suoi programmi radiofonici e televisivi.

La *lettera b* disciplina innanzitutto la trasmissione in diretta di eventi organizzati da terzi. Questi eventi devono avere un'importanza a livello di regione linguistica o nazionale; è invece irrilevante se gli

eventi si svolgono all'interno del Paese o all'estero. "Originale" significa che la prima diffusione o la diffusione esclusiva non avviene in un comune programma della SSR bensì in Internet.

La *lettera c* consente alla SSR di riprendere trasmissioni o streaming di altre regioni linguistiche e di modificarne la lingua (ad es. overvoicing).

La *lettera d* permette trasmissioni video in diretta dal luogo dove sono prodotte le trasmissioni radiofoniche. Si tratta innanzitutto di segnali in diretta provenienti dagli studi radio.

Art. 23 Accesso alle trasmissioni

La disposizione offre alla SSR la possibilità di rendere trasmissioni gratuitamente accessibili in Internet. Per l'utilizzazione commerciale di trasmissioni tramite l'archivio o su richiesta, possono essere chiesti prezzi di mercato. Per un'utilizzazione privata o scientifica possono essere fatturati dei costi se per la richiesta occorre tempo di ricerca o se è necessario l'utilizzo di supporti di dati. Possono però essere addossati solo i costi generati dalla richiesta o dal trattamento di quest'ultima (costi marginali). L'allestimento e la gestione di un archivio rientrano in ogni caso nei compiti di un'emittente del servizio pubblico e sono in ampia misura finanziati dai canoni di ricezione. Il capoverso 3 va inteso come una precisazione dell'articolo 33 capoverso 2 ORTV che chiede l'accesso del pubblico agli archivi delle trasmissioni e un risarcimento in caso di oneri supplementari. Per un utilizzo commerciale (presentazioni, ecc.) o per i telefilm o film basati su un contratto con l'industria cinematografica (Pacte de l'audiovisuel), possono essere fatturati prezzi di mercato. Nel secondo caso il ricavato torna a favore del film svizzero.

Art. 24 Prestazioni in situazioni di crisi

La disposizione obbliga la SSR a prepararsi dal punto di vista organizzativo e tecnico affinché in situazioni di crisi il mandato di prestazioni possa essere adempiuto per quanto possibile. Attualmente questa prestazione del servizio pubblico è disciplinata contrattualmente tra la SSR e la Confederazione.

Sezione 6: Produzione e collaborazione

Le disposizioni degli articoli 25–30 corrispondono al diritto previgente della concessione (cfr. art. 27 LRTV e art. 15 concessione SSR 08).

Art. 31 Collaborazione con imprese mediatiche svizzere

L'articolo 31 completa il precedente catalogo delle cooperazioni ai sensi della concessione SSR 08 con l'obbligo di collaborare con imprese mediatiche svizzere. La SSR dispone di una vasta collezione di video d'informazione a contenuto nazionale e sovraregionale. Una cooperazione è importante soprattutto nel campo dell'informazione, in quanto è onerosa e spesso non può essere offerta in misura analoga dalle aziende svizzere del settore dei media.

La SSR è pertanto obbligata ad offrire ad altre società di media svizzere versioni brevi di contenuti audiovisivi aggiornati quotidianamente da utilizzare su Internet. Garantisce condizioni d'uso trasparenti ed eque e può fatturare i costi sostenuti. In questo modo si risponde a una richiesta formulata nella mozione 17.3627 (contenuti condivisi) della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) del 4 luglio 2017. Un'attuazione completa della mozione sarà possibile solo nel quadro della prevista nuova legge sui media elettronici.

Sezione 7: Organizzazione

Art. 32 Società regionali

L'articolo 32 riflette l'attuale organizzazione della SSR. Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 22 della concessione SSR 08.

Il capoverso 2 si rinvia alla richiesta di maggiore dialogo, formulata dal Consiglio federale nel rapporto sul servizio pubblico del 17 giugno 2016, che promuove una riflessione continua sulle prestazioni del servizio pubblico per la società e contribuisce al suo consolidamento nella popolazione. Questo dialogo viene attuato con l'articolo 5 della concessione. L'articolo 32 capoverso 2 precisa che tale dialogo è un elemento essenziale dei compiti delle imprese regionali e ne sottolinea il ruolo di anello di congiunzione tra la SSR e la società.

Il capoverso 3 si basa sull'articolo 31 capoverso 1 lettera d LRTV secondo cui il pubblico deve essere rappresentato nell'organizzazione della SSR, il che è stato attuato con i consigli del pubblico esistenti. Il capoverso 3 riflette ora questo aspetto anche nella concessione e rende vincolante la funzione rappresentativa e consultiva dei consigli pubblici.

Il capoverso 4 completa l'articolo 91 capoverso 2 LRTV secondo cui la SSR dispone di propri organi indipendenti di mediazione per trattare reclami contro il programma e l'ulteriore offerta editoriale. Al fine di mantenere l'indipendenza dalle redazioni, gli organi di mediazione sono subordinati a livello organizzativo alle società regionali.

Art. 33 Organi

L'articolo 33 corrisponde al diritto previgente della concessione (cfr. art. 23 concessione SSR 08).

Art. 34 Composizione del Consiglio d'amministrazione

L'articolo 32 corrisponde in larga misura alla disposizione previgente di cui all'articolo 24 della concessione SSR 08. Viene omessa la seconda frase del capoverso 1 secondo cui i membri del Consiglio d'amministrazione dispongono delle capacità e delle competenze necessarie. Questi requisiti sono un presupposto ovvio per l'adempimento dei compiti del Consiglio di amministrazione e non richiedono una menzione esplicita nella concessione.

Artt. 35-37

Gli articoli 35–37 corrispondono al diritto previgente della concessione (v. art. 25, art. 26 cpv. 1 e 2 e art. 27 concessione SSR 08).

Sezione 8: Rendiconto e vigilanza

Art. 38 Rendiconto

L'obbligo di rendiconto della SSR nell'ambito della relazione annuale ottiene una portata più ampia. D'ora innanzi, contiene anche informazioni sulla formazione e la formazione continua, inoltre, l'articolo 38 capoverso 2 lettera c traspone concretamente nella concessione l'attuale esigenza delle autorità secondo cui la SSR deve fornire regolarmente una relazione sullo scambio tra le regioni linguistiche. Le prestazioni della SSR in questo ambito primario del servizio pubblico dovrebbero così essere precisate e ottenere il giusto peso.

La disposizione di cui al capoverso 2 lettera d, tiene conto di un'esigenza politica di trasparenza dei costi (mozione Wasserfallen 15.3603 Garantire trasparenza e maggiore efficienza). I costi sono pubblicati nel rapporto di gestione della SSR e parallelamente sul sito delle unità aziendali della SSR. Secondo la mozione Wasserfallen, per la presentazione trasparente dei costi la SSR si basa tra l'altro sul modello della ZDF. A medio termine, la crescente convergenza nei media della SSR non permetterà tuttavia più di presentare i costi medi concreti per ogni singola trasmissione televisiva, bensì solo i costi medi per formati sempre più convergenti offerti in modo lineare o non lineare.

Art. 38bis Sostegno di progetti inerenti ai media

Dopo la consultazione pubblica il DATEC deciderà quale delle due varianti (limitazione del tempo dedicato alla pubblicità, art. 22 cpv. 2 lett. b e c revisione parziale ORTV o prelevamento degli introiti pubblicitari della SSR superiori alla media, a favore di progetti riguardanti tutto il settore, art. 37ter Concessione SSR) sarà sottoposta alla decisione del Consiglio federale.

La revisione parziale dell'ORTV posta in consultazione pubblica il XX ottobre 2017, crea le basi che consentono alle emittenti private titolari di una concessione di introdurre la pubblicità mirata a gruppi specifici (cfr. revisione parziale dell'ORTV 2018 e rapporto esplicativo dell'UFCOM disponibile all'indirizzo https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/consultazioni/consultazione-sulla-revisione-parziale-dell-ordinanza-sulla-radio-televisione-ortv.html). Nel caso della SSR, l'articolo 17 capoverso 5 della presente concessione introduce la possibilità di diffondere pubblicità mirata a gruppi specifici. Questa differenza di trattamento tra le emittenti private e la SSR è da ricondurre all'articolo 25 capoverso 3 lettera a LRTV che incarica il Consiglio federale di stabilire nella concessione il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi della SSR. Di conseguenza, il Consiglio federale regolamenta anche nella concessione della SSR la possibilità di modificare questi programmi con pubblicità mirata a gruppi specifici.

Per riguardo verso le altre imprese mediatiche la prevista modifica parziale dell'ORTV impone alla SSR dei limiti in quanto alla pubblicità mirata a gruppi specifici. Si intende vietare alla SSR di diffondere a livello regionale pubblicità mirata a gruppi specifici (art. 22 cpv. 1^{ter} revisione parziale ORTV).

Per lo stesso motivo, la revisione parziale dell'ORTV propone di limitare a 4 minuti all'ora la pubblicità mirata a gruppi specifici presso la SSR (art. 22 cpv. 2 lett. b e c revisione parziale ORTV). In alternativa a questa limitazione, la presente concessione SSR suggerisce di prelevare gli eventuali introiti pubblicitari della SSR superiori alla media e di devolverli a progetti riguardanti tutto il settore (art. 38^{bis} concessione SSR). Per ragioni di tecnica legislativa una limitazione della pubblicità va regolamentata nell'ORTV, mentre il prelevamento di introiti pubblicitari superiori alla media e il loro utilizzo sono disciplinati nella concessione.

Secondo l'articolo 38^{bis} la soglia rilevante è determinata a partire dagli introiti pubblicitari degli ultimi quattro anni (compreso anche l'anno della determinazione della quota di partecipazione al canone da parte del Consiglio federale). La base di calcolo è costituita da un surplus ossia da introiti pubblicitari che oltrepassano la soglia rilevante stabilita. Gli introiti pubblicitari prelevati vengono dedicati alla formazione e alla formazione continua, alla ricerca e/o a progetti concreti dell'ats. Nel caso concreto, i prelevamenti e la loro destinazione sono determinati dal DATEC.

Art. 39 Vigilanza finanziaria

Se la relazione è lacunosa, il Dipartimento ha il diritto, in quanto autorità di vigilanza finanziaria competente per la SSR, di chiedere informazioni complementari. Il capoverso 1 precisa che questo diritto include anche l'esame della contabilità dei costi e delle prestazioni nonché il sistema di controllo interno. Questo diritto si basa sull'obbligo legale d'informazione della SSR (cfr. art. 36 cpv. 4 LRTV) ed è un presupposto necessario affinché possa essere effettuato un esame della redditività.

Art. 40 Nuove esigenze finanziarie della SSR

In base all'articolo 40 il Consiglio federale riesamina d'ufficio l'importo dei canoni di ricezione radiotelevisiva o dei canoni radiotelevisivi ogni quattro anni. La concessione integra la SSR in questo sistema e stabilisce che anch'essa può sottoporre al Consiglio federale i propri bisogni finanziari a questo ritmo. Rimangono riservate le situazioni eccezionali, si pensi a un fabbisogno finanziario imprevedibile della SSR o a una diminuzione straordinaria degli introiti, di origine strutturale o congiunturale.

Sezione 9: Modifica

Art. 41 Modifica della concessione

La disposizione dell'articolo 41 corrisponde in larga misura all'articolo 25 capoverso 5 LRTV. D'ora innanzi la SSR ottiene una scadenza transitoria appropriata per adeguarsi al nuovo diritto. Una modifica della concessione da parte del Consiglio federale, su richiesta della SSR o d'intesa con essa nonché limitazioni o sospensioni della concessione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 6 in combinato disposto con l'articolo 89 capoverso 2 e l'articolo 97 capoverso 4 LRTV rimangono riservate e sono possibili in qualsiasi momento.

Art. 42 Modifica della concessione

La presente concessione è intesa come una concessione transitoria. Nel 2018 il DATEC avvierà una consultazione su una nuova legge sui media elettronici. Si parte dal presupposto che questa avrà ripercussioni profonde sul servizio pubblico della SSR. Di conseguenza nell'articolo 42 capoverso 2 la durata della presente concessione non è fissata a 10 anni come di consuetudine, bensì limitata alla fine del 2022. Se a questo punto la prevista legge non sarà ancora in vigore, il Consiglio federale prorogherà la concessione, tuttavia al massimo di quattro anni.

Abbreviazioni

DAB+ Digital Audio Broadcasting

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comuni-

cazioni

DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial

HbbTV Hybrid broadcast broadband TV

LRTV Legge federale sulla radiotelevisione
ORTV Ordinanza sulla radiotelevisione

OUC Onde ultra corte

SSR Società svizzera di radiotelevisione (SSR)

UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni

Informazioni di riferimento

[1] Rapporto sulla verifica della definizione e delle prestazioni del servizio pubblico della SSR in considerazione dei media privati elettronici. Rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 in risposta al postulato 14.3298 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S)

Disponibile online all'indirizzo: https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/organizzazione/basi-legali/affari-del-consiglio-federale/rapporto-servizio-pubblico-media.html

Allegato 1: Aspetti legati alla qualità e al successo (cfr. art. 4 cpv. 1 e artt. 13–15)

Criteri Rilev anza		tele	техт, нро	teletext, HDD1V), per ogni canale (ad es. SKF 1)"	allale (au es. o	SRF 1)"
Criteri Rilev anza			:			Intrattenimento
Rilev anza		Intormazione	Cultura	Formazione	Sport	
Rilev anza	Ampia considerazione del "valore del cittadino"	2	3	2		3
Rilev anza	Coinvolgimento di diversi gruppi target	е	3	က	ю	ဇ
anza		2	8	е		ю
	Legame con l'attualità affinità emozionale vicinanza enocrafica	ю	т	ю	ю	ю
	Attualità	2	2	2	က	8
	Obiettività Pertinenza Imparzialità	_	2	2		
étileup	Innovazione Originalità ricerca definizione di tendenze	Ф.	е	3		ဇ
Professionalità	nalità Attualità	2	2	2	2	2
	Qualifiche tecniche	-	2	2	2	
	Professionalità a livello dell'estetica e della concezione	2	2	2	2	2
	Senso di responsabilità	2	2	2	2	2
_	Classificazione / Orientamento	8	က			
Indipendenza	(indipendente da interessi sociali, politici ed economici)	si 1	2	2	2	2
	Attività e ricerche proprie	2	2	2		
	Varietà tematica	3	3	3	3	3
Variotà	Varietà dei luoghi	3	3	3	က	
Vallela	Varietà delle opinioni/ norme	2	2	2		3
	Varietà dei formati	3	3	3	3	3
	Comprensibilità	_	2	2	2	
Accessibilità	lità Chiarezza Presentazione dei contenuti	nuti		offerta complessiva	ssiva	
	Presenza in punti di contatto rilevanti			offerta complessiva	ssiva	
	Credibilità	Е	3	က	က	
Consenso	Gradimento dei contenuti	ю	3	8	က	က
	Portata	3	3	3	ဇ	3
ib inc	Reputazione dei media mediatica mediatica	е	က	က	က	8
Reputazione	ne Prezzi			offerta complessiva	ssiva	
	Immagine (propensione/disponibilità a raccomandare ad altri)			offerta complessiva	ssiva	

¹ Per l'intrattenimento *non-fiction* "attualità" e "varietà delle opinioni/norme" non sono criteri qualitativi, per l'intrattenimento *fiction* lo sono a livello di settore/ settoriale. Per l'intrattenimento *fiction* lo è a livello delle trasmissioni.